



Ministero dell'Istruzione  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IX*  
*Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara*  
*Sede di Lucca*

Agli aspiranti inseriti nelle GPS (tramite pubblicazione sul sito web)  
p.c. A tutte le scuole (PEO istituzionali)  
Alle organizzazioni sindacali  
All'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
drto@postacert.istruzione.it

## IL DIRIGENTE

- VISTO** Il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTA** l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 avente per oggetto: “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, su posto comune e di sostegno;
- VISTA** la legge 241/1990;
- CONSIDERATO** l’art. 5 comma 1 dell’O.M. 112 del 06.05.2022 il quale prevede che: “[...] possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2020/21-2021/22” e l’art. 6, comma 4 che dispone “*Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie*”
- VISTO** l’art.7, in particolare il comma 1 della suddetta ordinanza che dispone “*Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti*” e il comma 5 che prevede “*Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza*”;

- VISTO** l'art. 7, commi 9 e 10 dell'OM 112/2022 che dispone *“Fatte salve le responsabilità a carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”*
- TENUTO CONTO** delle verifiche sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti all'inserimento in GPS e nelle conseguenti Graduatorie di Istituto di 2<sup>a</sup> fascia valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 presentate attraverso il sistema POLIS;
- RILEVATA** la carenza del requisito di partecipazione per la specifica classe di concorso in capo agli aspiranti riportati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- RITENUTO** necessario proporre l'ESCLUSIONE dei suddetti docenti per carenza del requisito di partecipazione, come sopra configurato, fatta salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

### **DISPONE**

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata è disposta l'esclusione degli aspiranti riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento, dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata per ciascun candidato, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dal precedente inserimento nelle GPS per il biennio 2020/21-2021/22, per mancanza dei 24 CFU per il primo accesso, per titolo di studio non valido, per la specifica classe di concorso.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. Il presente decreto è valido per tutta la durata delle relative graduatorie per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

Lucca, 1 agosto 2022

- Allegati n. 1 (Elenco Esclusi GPS)

**IL DIRIGENTE**  
*dott.ssa Donatella BUONRIPOSI*  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'amministrazione digitale e norme ad esso  
connesse